

## **Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5**

Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale della Regione.  
(legge finanziaria 2015)

.....

### **Art. 20**

**Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio  
e dei siti inclusi nel Parco Geominerario della Sardegna.**

.....

**5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, con le relative pertinenze minerarie, costituisce un nuovo giacimento culturale generato dalla passata attività mineraria che, anche a seguito del riconoscimento internazionale dell'UNESCO ottenuto per i siti inclusi nelle aree del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, è conservato e tutelato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo ai fini produttivi.**

**6. Nel rispetto delle esigenze di conservazione e di tutela del patrimonio minerario dismesso, la Regione promuove e favorisce il riutilizzo dello stesso patrimonio per fini produttivi diversi da quelli minerari con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.**

**7. Il riutilizzo dei siti minerali dismessi e delle relative pertinenze ai fini produttivi diversi da quelli minerari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale, previo parere dell'ente locale territorialmente competente, da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, e la loro conduzione è soggetta alla specifica normativa in materia di miniere.**

**8. Fatta salva la competenza del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e dei comuni interessati ai quali la Regione riserva assoluta priorità, la concessione per la gestione dei siti minerari e delle relative pertinenze minerarie per finalità produttive diverse da quelle minerarie, può essere rilasciata dalla Regione ad altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che dimostrino di possedere le capacità tecniche e finanziarie per assicurarne la loro conduzione.**

**9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7.**